



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DETERMINA n. 202 del 21 Giugno 2021**

**OGGETTO: Approvazione Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Validazione -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex art. 6 delibera n. 443/2019.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI**

La legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”.

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)*”.

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”.

Il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, c.d decreto “*Cura Italia*” convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020 n. 110.

La deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021*” ed il relativo allegato A) “*Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021*”.

La Deliberazione dell'ARERA 3 marzo 2020 n. 57 “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*”.

La deliberazione dell'ARERA 12 marzo 2020 n. 59 “*Differimento termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19*”.

La Determinazione del 27 marzo 2020 n. 2 Direttore della Direzione Ciclo Rifiuti Urbani ed Assimilati – ARERA “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 443/2019 (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”.

La deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2020 n. 158 “*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze de servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

La deliberazione ARERA 23 giugno 2020 n. 238 “*Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

La deliberazione ARERA 24 novembre 2020 n. 493 “*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021*”.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”.

La deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “*Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)*”.

## **PREMESSO CHE**

A) L’Art 1 commal della legge n. 481/95 istitutiva dell’Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*”

L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in*

*condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza"* (lett. c); *"tutela dei diritti degli utenti [...]"* (lett. d); *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f); - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h); *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"* (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARP"*, la quale è *"applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*; al comma 683 dispone che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *"criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi

efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5); fino all'approvazione da parte

dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6).

E) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 7 *“i meccanismi di garanzia”* secondo cui: *“In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore”* (comma 1); *“L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (comma 2).

F) Con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia. In particolare è stato previsto che: - *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”* (articolo 1, comma 4); *“La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente”* (articolo 3 comma 1); *“È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (articolo 3, comma 2); *“Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità”* (articolo 3, comma 3); *“In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela*

*degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione"* (articolo 3, comma 4).

G) Con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*.

H) Con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR.

I) Nell'ambito delle misure di *"sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"* (comma 5)".

L) Con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 18/20, l'Autorità ha previsto che *"nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5 [dell'articolo 107 del medesimo decreto-legge], approvi per l'anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola - la TARI (2019) non consentirebbe di coprire [...]"*.

M) Con deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 “*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021*” l’Autorità ha provveduto a determinare gli adeguamenti monetaria delle entrate tariffarie riferite all’annualità 2021 nonché a prevedere anche per l’anno 2021 gli elementi di flessibilità dei piani economici finanziari a seguito dell’emergenza COVID- 19

N) l’art. 30 comma 5 del D.L. 41 /2021 ha espressamente statuito che “*Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e all’[articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*”

O) In Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d’Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”.

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano.

L’art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’Ager e ai sensi dell’art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno.

P) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come “Gestore” per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l’annualità 2021.

Q) Per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall’art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

R) L'Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot. 3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021.

S) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

In vero secondo quanto prescritto dall'art. 19 del MTR tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

## **CONSIDERATO CHE**

A) Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) A seguito delle presentazioni dei piani economici finanziari da parte dei Comuni e dei gestori si è avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nelle relazioni di validazioni, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere previa verifica alla validazione ex art. 6 delibera n. 443/2019 come da relazioni allegate.

## **VISTI**

- La legge n. 481/1995
- La legge n. 205/2017
- La legge n. 147/2013
- La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR - ARERA
- La delibera n. 57/2020 - ARERA
- La delibera n. 493/2020 ARERA
- L'art 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
- la D.G.R. n. 1124 dell'11 luglio 2017;
- la D.G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018;

## **DETERMINA**

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;



**1) di approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e di procedere alla validazione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato del Comune di Bari.

Si allega la relazione per il singolo comune;

**2) di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati all'ARERA** secondo quanto prescritto dall'art. 6 comma 4 della Delibera n. 443/2019;

**3) di trasmettere il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione** ai Comuni affinché provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 adottando i relativi provvedimenti di loro competenza;

**4) di pubblicare** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti [www.ager.puglia.it](http://www.ager.puglia.it) nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 21 Giugno 2021

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Avv. Gianfranco GRANDALIANO



#### **4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Bari figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Amiu Puglia Spa , società partecipata dal Comune di Bari , in forza di affidamento in house providing, ed il servizio comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.
- Gestione impianto di trattamento meccanico biologico

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA)  
Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: [segreteria@ager.puglia.it](mailto:segreteria@ager.puglia.it) - Pec: [protocollo@pec.ager.puglia.it](mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it)

effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

### **Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Amiu Puglia Spa**

La ditta Amiu Puglia Spa . in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 08 /0/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager, ha trasmesso quanto richiesto in data 14/06/2021 All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti.

### **Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Bari**

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager, alla quale il Comune ha dato riscontro in data 21/06/2021.

### **Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti**

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;

- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

### **Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione**

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

I valori riscontrati secondo la metodologia, seppur decurtati parzialmente dall'applicazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al prossimo paragrafo, permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

### **4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono esposti nella Tavola 2 dell'Appendice Tabellare.

Rispetto al 2019 non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero

Non sono previsti miglioramenti di qualità e pertanto il parametro QL è posto a zero

Il parametro C19 è anch'esso posto a zero in quanto la differenza dei costi 2019 ed i costi da Pef 2020 non è stata portata in tariffa 2021 così come da delibera di Consiglio Comunale del 3 giugno 2021 .

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore riportato in Tavola 2 dell'Appendice Tabellare.

La Tariffa di riferimento a cui applicare il limite tariffario è quella del 2019, dal momento che il Comune ha approvato il PEF2020 in deroga (ex 107 del Cura Italia) .

### **4.3 Costi operativi incentivanti**

Non essendo previste variazioni di PG e QL non è stata prevista la valorizzazione delle componenti COI.

### **4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, come mostrato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare.

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, qualora non sia rispettato il limite di variazione annuale del 20%, viene determinato un riproporzionamento come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

#### **4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021**

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro  $\gamma$  1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
- il parametro  $\gamma$  2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- il parametro  $\gamma$  3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

I conguagli riferiti all'annualità 2019 sono positivi ed il costo unitario effettivo è inferiore al benchmark di riferimento identificando una buona gestione. Ciononostante i parametri di gradualità dei conguagli sono stati definiti per ridurre l'impatto sulle tariffe (conguaglio minimo).

L'ETC ha inoltre valutato di rateizzare il conguaglio, non essendoci capienza per un pieno riconoscimento in un'unica annualità

#### **4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing**

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro  $b$ , fattore di sharing dei proventi;
- dal parametro  $b(1 + \omega_a)$ , fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  $\omega_a$  è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  di cui al comma 16.2.

Il valore di  $\omega$ , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ , pertanto viene fissato ad un valore centrale dell'intervallo, in virtù dei giudizi in merito alla soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo.

Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

#### **4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC**

##### **Detrazioni comma 4.5 del.443/2019**

Non sono previste né detrazioni ex art. 4.5 e delibera n. 443/2019 né ulteriori costi ex art. 4 comma 5 del MTR

Non sono inserite nell'avviso di pagamento TARI costi per attività fuori perimetro definito ai sensi dell'art. 1 del MTR .

Sono inserite entrate ex art1.4 determina n. 2/2020 per € 1.250.897,34 che, prima di procedere all'articolazione tariffari, andranno interamente a diminuire la parte variabile della tariffa 2021 .

**La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.**

## Comune di: Bari

**Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli**

|  |    | Anno 2020    | Range di scelta |
|--|----|--------------|-----------------|
|  | b  | 0.60         | [0,3 ;0,6]      |
|  | ω  | 0.40         | [0,1 ;0,4]      |
|  | γ  | <b>-0.50</b> |                 |
| Valutazione rispetto obiettivi %RD         | γ1 | -0.25        | [-0.25 ; -0.06] |
| Valutazione performance riutilizzo/riciclo | γ2 | -0.20        | [-0.2 ; -0.03]  |
| Valutazione soddisfazione utenti           | γ3 | -0.05        | [-0.05 ; -0.01] |
|  | r  | 4.00         | [1 ; 4]         |
|  |    | Anno 2019    | Anno 2021       |
| <b>Benchmark di riferimento</b>            |    | 409.42       | 408.49          |
| <b>Costo Unitario effettivo</b>            |    | 369.06       | 402.30          |

**Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa**

|                                    |            |              |              |
|------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|                                    | <i>rpi</i> | 1.70%        |              |
|                                    | x          | 0.10%        | [0,1% ;0,5%] |
|                                    | QL         | 0.00%        | [0% ;2%]     |
|                                    | PG         | 0.00%        | [0% ;3%]     |
|                                    | C19        | 0.00%        | [0% ;3%]     |
| $\rho a = rpi a - X a + QLa + PGa$ | <b>ρ</b>   | <b>1.60%</b> |              |
| $Ta/Ta-1 \leq (1 + \rho a)$        |            | <b>1.09</b>  |              |
| $T_a$ riconosciuta                 |            | 71 003 442   |              |
| Δ non riconosciuto                 |            | 5 174 663    |              |



Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate  $r'$  per componete RCND<sub>TV</sub>

**Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)**

Componente variabile RCU<sub>TV</sub>

Componente fissa RCU<sub>TF</sub>

Numero di anni per il recupero

Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione RCND<sub>TV</sub> (art. 7 ter.2 del MTR)

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  $RC_{TV}$

**Gestore**

**Comune**

9 011 213.04

-1 051 148.64

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  $RC_{TF}$

-7 209 016.29

-362 760.63

Coefficiente di gradualità  $(1+y)$

0.72

0.72

Numero di rate  $r$

1

1

## Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

|   | Comp. variabile | Comp. fissa |
|---|-----------------|-------------|
| Tariffa complessiva ex MTR                  | 76 178 106      |             |
| Scomposizione della tariffa                 | 37 701 525      | 38 476 581  |
| Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +) | 0               | 0           |
| Scomposizione della tariffa                 | 37 701 525      | 38 476 581  |
| Tariffa finale ex MTR                       | 76 178 106      |             |

Tavola 4: Tariffa finale

|   | Comp. variabile | Comp. fissa |
|---|-----------------|-------------|
| Tariffa complessiva riconosciuta                              | 71 003 442      |             |
| Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR) | 0               | 0           |
| Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR           | 35 140 518      | 35 862 925  |
| Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)                   | 1 250 897       | 0           |
| Attività fuori perimetro                                      | 0               | 0           |
| Tariffa finale con fuori perimetro                            | 33 889 620      | 35 862 925  |
| Tariffa finale solo attività in perimetro                     | 33 889 620      | 35 862 925  |

|   | Input dati<br>Ciclo integrato RU | Ambito tariffario di Bari                        |                         |                                 |
|---|----------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|
|   |                                  | Costi del/i<br>gestore/i diverso/i<br>dal Comune | Costi<br>del/i Comune/i | Ciclo integrato<br>RU (TOT PEF) |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>   | G                                | 6 322 197  | -                       | 6 322 197                       |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>  | G                                | 12 713 232                                       | -                       | 12 713 232                      |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>   | G                                | 4 841 372  | -                       | 4 841 372                       |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>   | G                                | 12 274 978                                       | -                       | 12 274 978                      |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>  | G                                | -  | -                       | -                               |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>   | G                                | -  | -                       | -                               |
| Fattore di Sharing <b>b</b>   | E                                | 0.6  | 0.6                     | -                               |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>   | E                                | -  | -                       | -                               |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>AR<sub>CONAI</sub></b>   | G                                | 3 192 427  | -                       | 3 192 427                       |
| Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>  | E                                | 0.84   | 0.84                    | -                               |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>CONAI</sub></b>  | E                                | 2 681 639  | -                       | 2 681 639                       |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>TV</sub></b>  | E-G                              | 9 300 249  | 76 403                  | 9 376 652                       |
| Coefficiente di gradualità <b>(1+y)</b>   | E                                | 0.5  | 0.5                     | -                               |
| Numero di rate <b>r</b>   | E                                | 4  | 4                       | -                               |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <b>(1+y)RC<sub>TV</sub>/r</b>  | E                                | 1 162 531  | 9 550                   | 1 172 081                       |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile   | G                                | -  | 3 059 304               | 3 059 304                       |
| <b>ΣTV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>  | <b>C</b>                         | <b>34 632 671</b>                                | <b>3 068 854</b>        | <b>37 701 525</b>               |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>   | G                                | 9 652 429  | -                       | 9 652 429                       |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>  | G                                | -  | 1 422 069               | 1 422 069                       |
| Costi generali di gestione <b>CGG</b>   | G                                | 18 906 656                                       | -                       | 18 906 656                      |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>   | G                                | -  | -                       | -                               |
| Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>  | G                                | 20 979   | 127 891                 | 148 871                         |
| Costi comuni <b>CC</b>  | C                                | 18 927 635                                       | 1 549 960               | 20 477 595                      |
| Ammortamenti <b>Amm</b>   | G                                | 1 792 889  | -                       | 1 792 889                       |
| Accantonamenti <b>Acc</b>   | G                                | -  | 3 700 000               | 3 700 000                       |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche  | G                                | -  | -                       | -                               |
| - di cui per crediti  | G                                | -  | 3 700 000               | 3 700 000                       |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento   | G                                | -  | -                       | -                               |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie   | G                                | -  | -                       | -                               |
| Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>   | G                                | 980 809  | -                       | 980 809                         |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>LIC</sub></b>  | G                                | 9 387  | -                       | 9 387                           |
| Costi d'uso del capitale <b>CK</b>  | C                                | 2 783 085  | 3 700 000               | 6 483 085                       |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>  | G                                | -  | -                       | -                               |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>TF</sub></b>  | E-G                              | - 7 974 951                                      | 216 941                 | - 7 758 011                     |
| Coefficiente di gradualità <b>(1+y)</b>   | C                                | 0.50   | 0.50                    | -                               |
| Numero di rate <b>r</b>   | C                                | 4.00   | 4.00                    | -                               |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <b>(1+y)RC<sub>TF</sub>/r</b>  | E                                | - 996 869  | 27 118                  | - 969 751                       |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile   | G                                | -  | 2 833 222               | 2 833 222                       |
| <b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>  | <b>C</b>                         | <b>30 366 281</b>                                | <b>8 110 300</b>        | <b>38 476 581</b>               |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF   | E                                | -  | -                       | -                               |
| <b>ΣT<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub></b>   | <b>C</b>                         | <b>64 998 951</b>                                | <b>11 179 154</b>       | <b>76 178 106</b>               |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020   | E                                | -  | 1 250 897               | 1 250 897                       |
| <b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF</b>  |                                  |  |                         |                                 |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR <b>COV<sup>EXP</sup><sub>TV,2021</sub></b>   | E                                | -  | -                       | -                               |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR <b>COS<sup>EXP</sup><sub>TV,2021</sub></b>                                      | E                                | -  | -                       | -                               |
| Numero di rate <b>r'</b>  | E                                | 0  | 0                       | 0                               |
| Rata annuale RCND <sub>TV</sub> <b>RCND<sub>TV</sub>/r'</b>   | E                                | -  | -                       | -                               |
| Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR                                | E                                | -  | -                       | -                               |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR  | E                                | -  | -                       | 0                               |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 <b>RCU<sub>TV</sub></b>  | E                                | -  | -                       | -                               |
| Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021                                   | E                                | -  | -                       | -                               |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 <b>(1+y<sub>2020</sub>)RC<sub>TV,2020</sub>/r<sub>2020</sub></b> (se r <sub>2020</sub> > 1)                    | E                                | -  | -                       | -                               |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <b>r<sub>2020</sub></b> (da PEF 2020)  | E                                | 1  | 1                       | -                               |
| <b>ΣTV<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b> | <b>C</b>                         | <b>34 632 671</b>                                | <b>3 068 854</b>        | <b>37 701 525</b>               |
| Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR <b>COV<sup>EXP</sup><sub>TF,2021</sub></b>   | E                                | -  | -                       | -                               |
| Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR  | E                                | -  | -                       | 0                               |
| Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR  | C                                | -  | -                       | -                               |
| Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 <b>RCU<sub>TF</sub></b>  | E                                | -  | -                       | -                               |
| Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021                                       | E                                | -  | -                       | -                               |
| di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 <b>(1+y<sub>2020</sub>)RC<sub>TF,2020</sub>/r<sub>2020</sub></b> (se r <sub>2020</sub> > 1)                    | E                                | -  | -                       | -                               |
| Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) <b>r<sub>2020</sub></b> (da PEF 2020)  | C                                | 1  | 1                       | -                               |
| <b>ΣTF<sub>v</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>     | <b>C</b>                         | <b>30 366 281</b>                                | <b>8 110 300</b>        | <b>38 476 581</b>               |
| <b>ΣT<sub>v</sub> = ΣTV<sub>v</sub> + ΣTF<sub>v</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)</b>  | <b>C</b>                         | <b>64 998 951</b>                                | <b>11 179 154</b>       | <b>76 178 106</b>               |

### Grandezze fisico-tecniche

|   |   |
|---|---|
| raccolta differenziata %                  | G |
| $q_{o,2}$ kg                              | G |
| costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg | G |
| fabbisogno standard €cent/kg              | E |
| costo medio settore €cent/kg              | E |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  |  | 42%          |
|  |  | 189358421.00 |
|  |  | 40.23        |
|  |  | 40.85        |

### Coefficiente di gradualità

|   |          |
|---|----------|
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$                                | E        |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$ | E        |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio $\gamma_3$                            | E        |
| <b>Totale <math>\gamma</math></b>   | <b>C</b> |
| <b>Coefficiente di gradualità <math>(1+\gamma)</math></b>   | <b>C</b> |

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| -0.25       | -0.25       | -0.25       |
| -0.2        | -0.2        | -0.2        |
| -0.05       | -0.05       | -0.05       |
| <b>-0.5</b> | <b>-0.5</b> | <b>-0.5</b> |
| <b>0.5</b>  | <b>0.5</b>  | <b>0.5</b>  |

### Verifica del limite di crescita

|   |          |
|---|----------|
| $rpi_o$   | MTR      |
| coefficiente di recupero di produttività $X_o$  | E        |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_o$   | E        |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_o$                                       | E        |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$  | E        |
| <b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>                 | <b>C</b> |
| <b><math>(1+\rho)</math></b>  | <b>C</b> |
| $\Sigma T_o$  | C        |
| $\Sigma TV_{o-1}$   | E        |
| $\Sigma TF_{o-1}$   | E        |
| $\Sigma T_{o-1}$  | C        |
| $\Sigma T_o / \Sigma T_{o-1}$   | C        |
| <b><math>\Sigma T_{max}</math> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b> | <b>C</b> |
| <b>delta <math>(\Sigma T_o - \Sigma T_{max})</math></b>   | <b>C</b> |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  |  | 1.7%              |
|  |  | 0.10%             |
|  |  | 0.00%             |
|  |  | 0.00%             |
|  |  | 0.00%             |
|  |  | <b>1.6%</b>       |
|  |  | <b>1.016</b>      |
|  |  | <b>76 178 106</b> |
|  |  | 30 989 693        |
|  |  | 38 895 585        |
|  |  | <b>69 885 278</b> |
|  |  | <b>1.0900</b>     |
|  |  | 71 003 442        |
|  |  | 5 174 663         |

### Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

|                     |   |
|---------------------|---|
| Riclassifica $TV_a$ | E |
| Riclassifica $TF_a$ | E |

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 35 140 518 |
|  |  | 35 862 925 |

### Attività esterne Ciclo integrato RU

|  |   |
|--|---|
|  | G |
|--|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| - | - | - |
|---|---|---|

### Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)                                   | C |  |  |  |
| Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019   | C |  |  |  |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019                      | C |  |  |  |
| di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019                          | C |  |  |  |
| Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rel.) | C |  |  |  |
| Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)       | C |  |  |  |

|             |         |             |
|-------------|---------|-------------|
| -           | -       | -           |
| 496 987     | 110 004 | 606 990     |
| 3 487 593   | 28 651  | 3 516 244   |
| - 2 990 607 | 81 353  | - 2 909 254 |
| -           | -       | -           |
| -           | -       | -           |